

## Comune di TOSCOLANO MADERNO Provincia di Brescia

Via Trento, 5 CAP 25088

Codice Fiscale 0839830171 fax 065-540808 P.IVA. 0581090982 E – mail : segretario@comune.toscolanomaderno.bs.it

Protocollo n. 7385 del 31 maggio 2013

OGGETTO: decreto sindacale nomina giunta comunale.

## **IL SINDACO**

Premesso che, all'indomani delle elezioni amministrative comunali del 26 e 27 maggio 2013, è necessario provvedere a nominare i componenti la giunta comunale.

## Atteso che:

- la composizione della Giunta Comunale è determinata dall'art. 47 del Testo Unico. E' formata dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, e <u>non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;</u>
- le competenze della Giunta sono in generale stabilite dall' art. 48 del Testo Unico, secondo il quale la Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso:
- precisato che gli artt. 41 ("Adempimenti della prima seduta") e 46, comma 2, ("Nomina della giunta") del <u>D.Lgs. n. 267 del 2000</u> non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell'attività dell'ente e hanno una formulazione evidentemente acceleratoria. Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere anche se in ritardo. Dal ritardo non possono evidentemente discendere, in mancanza di specifiche previsioni normative in tal senso, misure repressive. (vedi Cons. Stato Sez. V, 22-11-2005, n. 6476).

Visto l'art. 48 comma 1 del tuel enti locali a tenore del quale: "48.(Competenze delle giunte.)1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali."

Visto l'art. 46 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 recante (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta). (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215) a mente del quale: 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione."

Visto l'art. 16, comma 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011) il quale ha previsto, nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a contenere la spesa pubblica, la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori per i Comuni fino a 10.000 abitanti, del seguente tenore letterale:"(...)d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro."

Visto l'articolo 47 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 recante "Composizione delle giunte" -

Considerato altresì che ai fini della individuazione dei principi normativi di riferimento è oramai pacificamente acquisita la portata precettiva - e non solo riduttivamente programmatica - del principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della carta Costituzionale, inteso come esplicazione del principio fondamentale di eguaglianza sostanziale (art. 3) e a quest'ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale (così T.A.R. Sardegna, sez. II, 02 agosto 2011, n. 864). Al principio di pari opportunità viene riconosciuta immediata efficacia applicativa, integrando lo stesso un parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo.

Atteso che ai sensi del <u>d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198</u> (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) occorre assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna <u>ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125</u>, e promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Infatti il Codice, all'art. 1, riprendendo le coordinate costituzionali, assicura la pari opportunità in tutti i campi, assegnando tale obiettivo a tutti gli attori istituzionali attraverso ogni possibile strumento di disciplina, normativo e non.

Precisato che nel silenzio degli statuti gli enti locali sono comunque obbligati a garantire la presenza di almeno un soggetto appartenente al genere che altrimenti non sarebbe rappresentato, ossia, almeno un assessore donna; (vedi Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 2 - Sentenza 5 gennaio 2012, n. 1).

Tanto premesso e considerato

## **NOMINA**

i seguenti componenti la GIUNTA COMUNALE:

Delia Maria Castellini Sindaco (Servizi alla persona; Turismo e Sport)

Davide Boni Vicesindaco e Assessore all'Ambiente e allo Sviluppo Economico

Andrea Andreoli Assessore all'Area Finanziaria

Fabio Gaetarelli Assessore all'Area Tecnica

Maria Grazia Boschetti Area Umanistica (Cultura, Pubblica Istruzione, Rapporti con le Associazioni)

IL SINDACO Delia Maria Castellini